COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 27 DEL 19/10/2026

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI SABBIO CHIESE (BS) ART. 13 COMMI 1 E 13 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 11 MARZO 2015 N. 12.

L'anno **duemilaventisei**, addì **diciannove** del mese di **Ottobre**
alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
LUSCIA ONORIO	X		BONINSEGNA EMANUEL	X	
GHIDINI MARTA	X		BACCHETTINI MICHELA	X	
MARCHI MASSIMO	X		ARIASSI SIMONA	X	
BARUZZI ANDREA	X		TUGNOLI ENEA	X	
CERQUI LAURA	X		MASCADRI ALESSANDRA	X	
BARUZZI NICOLE	X		BARRAFRANCA ROSARIO DAVIDE		X
PASINI LUCIO	X				
			TOTALE	*12*	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREAMBOLO

L'Amministrazione di Sabbio Chiese con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 14 ottobre 2024 ha dato l'avvio del procedimento relativo alla Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 14 ottobre 2024 sono stati individuati i seguenti soggetti :

☐ come Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale Strategia: Dott. Lorenzi Alberto, Segretario Comunale Generale del Comune di Sabbio Chiese;

☐ come Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategia dotata di necessaria autonomia decisionale di adozione per il procedimento in oggetto: Geom. Zane Enrico, Responsabile dell'Area Urbanistica/ Ambiente del Comune di Sabbio Chiese;

Con la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 12/08/2026 sono state definite le modalità per la Valutazione alla VAS della Variante al PGT nonché i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed i soggetti interessati all'iter decisionale da consultare ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale n. 12/2005;

In data 12/08/2026 è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Sabbio Chiese, sul sito web istituzionale nonché sul sito SIVAS il Rapporto preliminare (documento di Scoping);

Con nota Prot. n. 5460/2026 in data 12/08/2026 è stata convocata la "Conferenza di Verifica" per l'acquisizione del parere da parte degli enti interessati ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS fissata per il giorno 16 settembre 2026 alle ore 9:00 presso la Sala Riunioni del Comune di Sabbio Chiese in Via Caduti n. 1, alla quale hanno partecipato i soggetti come risultano dall'apposito verbale.

Preso atto che nei termini della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri e contributi da parte dei seguenti soggetti aventi competenza in materia ambientale e territorialmente competenti, non presenti alla Conferenza di Verifica :

Prot. n. 0005515 del 14/08/2026 da parte di TERNA Rete Italia

Prot. n. 0005547 del 17/08/2026 da parte di Regione Lombardia – UTR Brescia

Prot. n. 0005564 del 19/08/2026 da parte di SNAM

Prot. n. 0005673 del 25/08/2026 da parte di A2A Ciclo Idrico

Prot. n. 0005836 del 02/09/2026 da parte di ATS Brescia

Prot. n. 0006039 del 11/09/2026 da parte della Provincia di Brescia

Prot. n. 0006041 del 11/09/2026 da parte di ARPA

Visto in particolare :

- la nota ATS Brescia acquisita al protocollo dell'ente comune di Sabbio Chiese (BS) Protocollo N. 5836/2026 in data 2 settembre 2026 recante ad oggetto : Proposta di variante al PGT mediante procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/2005: Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica. Comunicazione avviso di messa a disposizione del Rapporto Preliminare e convocazione della Conferenza di verifica. Osservazioni per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria.
- la nota della Provincia di Brescia Area del Territorio settore della Pianificazione Territoriale acquisita al Protocollo del comune di Sabbio Chiese (BS) N. 6039/2026 Registrato il 11.09.2026,

recante ad oggetto: COMUNE DI SABBIO CHIESE. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AVVIATA CON DGC N. 47 DEL 14/10/2024. Trasmissione parere.

- la nota di ARPA Lombardia Class. 6.3 Fascicolo 2026.3.43.71 acquisita al Protocollo del comune di Sabbio Chiese (BS) N. 6041/2026 in data 11 settembre 2026 contenente il contributo di competenza, recante ad oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) – Documento di Piano (DdP), Piano delle Regole (PdR) e Piano dei Servizi (PdS) - del comune di Sabbio Chiese (BS). Trasmissione delle osservazioni di ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia.

Visto il verbale della conferenza di VAS relativa alla variante generale del PGT del comune di Sabbio Chiese, redatto nella seduta del 16 settembre 2026;

Considerato che con provvedimento motivato dell'Autorità Competente di concerto con l'Autorità Procedente in data 02/10/2026 con Prot. N. 6482/2026 si è decretato di non assoggettare la variante del vigente Piano di Governo del Territorio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Vista la documentazione di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato inerente l'adozione in Consiglio Comunale della Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Sabbio Chiese (BS) che si compone dei seguenti elaborati:

- **DOCUMENTO DI PIANO**

 A01DP - Relazione

 A02DP – Norme Tecniche di Attuazione

 T01DP - Vincoli

 T03DP – Ambiti Trasformazione Rigenerazione

 T09DP – Aree Agricole SdF

- **PIANO DEI SERVIZI**

 T01PS – Piano dei Servizi

- **PIANO DELLE REGOLE**

 A01PR – Norme Tecniche di Attuazione

 A21CS – Indagine sui NAF Isolato 21

 T01PR – Piano delle Regole

 T04PR – Ambiti Agricoli Strategici

 T05PR – Consumo Suolo T0

 T06PR – Consumo Suolo T1

 T07PR – Carta BES T0

 T07PR – Carta BES T1

- **STUDIO GEOLOGICO**

 R2 – Norme geologiche di attuazione

T02 – Carta idrogeologica con elementi idrografici

T03 – Carta PSL I livello

T04 – Carta dei vincoli

T05 – Carta di sintesi

T06 – Carta fattibilità geologica

T07 – Carta PAI PGRA

Visto l'art. 13 legge regione Lombardia medesima n. 12/2005 che così recita:"

1. *Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale. In fase di prima approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.*

2. *Prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.*

3. *Prima dell'adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche.*

4. *Entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale .*

5. *Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell'atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa .*

5-bis *Fino all'approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto, nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.*

6. *Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'A.S.L. e*

all'A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.

***7.** Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.*

***7-bis.** Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all'adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione comunale .*

***8.** Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.*

***9.** La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.*

***10.** Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale .*

***11.** Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale .*

***12.** Nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.*

***13.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.*
"

RICHIAMATI inoltre

la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e ss.mm.ii. ed i relativi criteri attuativi;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.14;
gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione del 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.G.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971" pubblicato sul 2° S.S. B.U.R.L. n. 47 del 25 novembre

2010);

- la D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2789 "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) – Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) – Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 5/2010)"

VISTA la circolare esplicativa n. 13071 del 14/12/2010 "*Applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale*";

VISTA la d.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione Allegato 1u. Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi (VAS). Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

- **DISCREZIONALITA' DELLE SCELTE E ONERE DI MOTIVAZIONE – "*REFORMATIO IN PEIUS*" DI PRECEDENTI PREVISIONI URBANISTICHE. TUTELA DELL'AFFIDAMENTO**

Con riferimento all'esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell'affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; v) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo»

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3010 del 4 novembre 2024

"(...) in materia di pianificazione urbanistica debba essere riconosciuta al Comune un'ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025 n. 164; IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 25 gennaio 2022, n. 165; 12 marzo 2021, n. 653; 21 settembre 2018, n. 2121; 28 dicembre 2020, n. 2613; 19 luglio 2018, n. 1768; 27 febbraio 2017, n. 451).
(...)
l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità nell'effettuazione delle proprie scelte, che relega l'interesse dei privati alla conferma (o al miglioramento) della previgente disciplina a interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 5 giugno 2023, n. 5464; IV, 20 aprile 2023, n. 4015; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 giugno 2024, n. 1699; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; II, 14 dicembre 2020, n. 2492; II, 7 luglio 2020, n. 1291; II, 14 febbraio 2020, n. 309; II, 17 aprile 2019, n. 868; II, 27 febbraio 2018, n. 566; II, 15 dicembre 2017, n. 2393). Si deve poi sottolineare come la finalità connessa alla limitazione del consumo di suolo libero appare certamente idonea a supportare le scrutinate scelte comunali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 16 gennaio 2025 n. 164)."

Tribunale Amministrativo Regionale|LOMBARDIA - Milano|Sezione 4 |Sentenza|20 gennaio 2025| n. 188

Le prescrizioni urbanistiche comunali non possono imporre divieti ampi, generici e sproporzionati che comprimano irragionevolmente la libertà d'impresa o assumano una funzione espulsiva nei confronti delle attività produttive già insediate né possono contenere divieti per attività industriali diverse da quelle esistenti.

Tar Milano (sentenza n. 4188/2026)

 LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 12/02/2014, n. 445.*"(...) Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i consiglieri comunali, in quanto tali,* ***non sono legittimati ad agire contro l'amministrazione di appartenenza****, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive; pertanto, l'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 28 novembre 2013 n. 2388)."*

Cons. Stato Sez. V, Sent., 07/07/2014, n. 3446*:"(...) a) la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui fa parte (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358 e più recentemente 19 febbraio 2007, n. 826; 9 ottobre 2007, n. 5280; 29 aprile 2010, n. 2457; 24 marzo 2011, n. 1771; 21 marzo 2012, n. 1610);(...)*

Non esiste nessuna norma dell'ordinamento giuridico che legittima il ricorso giurisdizionale amministrativo dei consiglieri comunali avverso provvedimenti dell'Ente locale di appartenenza quali le deliberazioni comunali di approvazione del Piano di governo del territorio (Pgt), in quanto le stesse non sono direttamente lesive del diritto all'ufficio dei consiglieri stessi. A ciò non giova certamente l'articolo 78, comma 2, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 (Tuel) sulla prevenzione dei conflitti di interessi tra gli amministratori e gli amministrati. Tale norma, infatti, tutela un bene diverso da quello del diritto spettante alla persona investita della carica di Consigliere comunale a vedere tutelati i propri diritti in stretta correlazione con l'esercizio della carica di cui è investito.

Tar Lombardia - Milano, sezione II, sentenza n. 153/2019.

«la regola generale secondo cui nel caso d'impugnazione di atti di pianificazione urbanistica, rivestendo essi natura di atti generali, non vi siano controinteressati dal punto di vista formale, **subisce un'eccezione quando sia impugnato un piano o una variante urbanistica avente un oggetto circoscritto**»

la regola è che gli atti di pianificazione urbanistica aventi natura di atti amministrativi generali non sono capaci di ledere posizioni di eventuali controinteressati essendo la loro funzione quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione. Tale regola subisce un'eccezione solo laddove il piano abbia ad oggetto variazioni circoscritte, puntuali ed isolate: «per costante e condivisa giurisprudenza in materia urbanistica, il principio per cui, di norma, non esistono controinteressati rispetto all'impugnazione degli strumenti di programmazione, incontra un'eccezione laddove oggetto del gravame sia una variante al piano urbanistico comunale che abbia un oggetto del tutto specifico e circoscritto, nonché nei casi in cui risulti evidente l'esistenza di posizioni specifiche in capo a soggetti interessati al mantenimento dell'atto che determinano la loro qualità di contro interessati» (si veda, in tal senso, per tutte, Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 febbraio 2016, n. 503; Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 maggio

2012, n. 2839; Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 luglio 2009, n. 4473).

“Secondo costante giurisprudenza l'intervento spontaneo del controinteressato pretermesso, qualora - come nel caso all'esame - avvenga oltre la scadenza del termine d'impugnazione, non esplica alcun effetto sanante con riferimento alla mancata instaurazione del contraddittorio per l'omessa notifica del ricorso al controinteressato: "La proposizione di un intervento 'ad opponendum' da parte del controinteressato pretermesso non può spiegare alcuna efficacia sanante nel caso in cui essa avvenga dopo la scadenza del termine di notificazione dell'impugnativa che sia stata totalmente omessa nei suoi confronti" (così C.d.S. Sez. VI, sentenza n. 1981/2018; si vedano anche C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 5812/2014; T.A.R. Palermo, sentenza n. 1412/2018).”

Tar Bolzano con la sentenza del 13 febbraio 2019, n. 38.

☐ CONSUMO DEL SUOLO

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

A seguito del primo monitoraggio del consumo di suolo sviluppato nel biennio 2019-2020, è stato approvato dal Consiglio regionale l’Aggiornamento 2021 dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r . 31 del 2014, con d.c.r. n. 2064 del 24 novembre 2021 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 49 del 7 dicembre 2021), in allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR 2021).

Con Delib.C.R. 02/12/2021, n. XI/2137 Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 52 è stata approvata la Revisione generale del Piano Territoriale Regionale, comprensivo del Progetto di Valorizzazione del paesaggio.

☐ RAPPORTI CON DISPOSIZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO.

“(…) ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778).

Consiglio di Stato Sezione 4|Sentenza|18 maggio 2021| n. 3864

☐CONSIDERAZIONI DI DIRITTO IN ORDINE ALL’OBBLIGO DI ASTENSIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 78, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Il secondo comma stabilisce che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Nell'interpretare tali norme la giurisprudenza ha affermato in primo luogo che il concetto di " interesse " del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di

situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera (Cons. di Stato, Sez. IV, 23 settembre 1996, n. 1035; Cons. di Stato, Sez. IV, 4 novembre 2003, n. 705). E' necessario che l'interesse personale, presupposto dell'obbligo di astensione, debba potersi rilevare da un rapporto di specifica situazione di carattere oggettivo che renda manifesta o comunque logicamente ipotizzabile la possibilità di un conflitto di interesse ovvero la non estraneità di propri interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11 marzo 1998, n. 52).

Per gli atti a contenuto generale, però, l'interesse personale proprio o di prossimi congiunti non è sufficiente in quanto l'art. 78, comma 2 richiede che vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione del consigliere e l'oggetto della deliberazione. In questo quadro, quindi, non è sufficiente la semplice allegazione della esistenza di interessi con l'atto correlati o confliggenti, come, ad esempio, l'essere proprietario di un terreno oggetto di pianificazione, ma occorre la prova concreta e specifica che l'atto generale sia stato emanato anche in considerazione di tali personali e particolari interessi. Prova che si ottiene dimostrando che dall'atto di pianificazione il consigliere-proprietario ha ottenuto dei vantaggi (T.A.R. Umbria, 1 luglio 2000, n. 525).

La correlazione immediata e diretta non è esclusa: a) nè quando la votazione non potrebbe sortire altro apprezzabile o possibile esito, in quanto la giurisprudenza ha esattamente affermato come la rilevanza della violazione dell'obbligo di astensione non sia esclusa dalla cd. prova di resistenza; b) nè quand'anche tale scelta fosse in concreto la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico (Cons. di Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2000, n. 6596) in quanto viene comunque lesa l'immagine dell'imparzialità e della serenità di giudizio dell'amministrazione che in ogni caso non deve essere inquinata da interessi personali.

In presenza di questi requisiti (interesse personale concreto e diretto) il consigliere può evitare le conseguenze penali ed amministrative dell'obbligo di astensione solo evitando la partecipazione alla seduta del consiglio comunale. E' questo il contenuto dell'obbligo di astensione che la legge definisce come divieto di "prendere parte alla discussione ed alla votazione" (T.A.R. Puglia, Lecce, 17 luglio 2008, n. 2222). Non può, quindi, darsi alla norma l'interpretazione restrittiva secondo la quale il consigliere potrebbe si partecipare alla seduta fino alla votazione ma senza intervenire perché la sua sola presenza potrebbe condizionare l'andamento della discussione in aula. Ancor più ed a maggior ragione anche la semplice partecipazione alla seduta in posizione di non assoluta imparzialità può in astratto contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso (T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 maggio 2006 , n. 648; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 12 marzo 2008, n. 342).

L'applicazione di questa regola cagiona obbiettivamente grosse difficoltà (talora quasi insolubili se non ricorrendo ad alchimie nell'organizzare ed esprimere il voto) nei Comuni medio piccoli, nei quali la posizione di consigliere comunale e di proprietario terriero od immobiliare è assai comune, così come i rapporti di parentela con altre persone che si trovano nella medesima situazione, e i casi di conflitto di interessi sono parimenti ricorrenti e difficilmente evitabili. Nei casi in cui, poi, il numero dei consiglieri incompatibili raggiunga la metà del consiglio comunale occorrerebbe addirittura la nomina di un commissario ad acta regionale.

Cons. di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663 offre un'interessante spiraglio e suggerisce una via d'uscita prevedendo la possibilità di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429).

Altra parte della giurisprudenza di merito arriva a limitare i casi di violazione dell'obbligo di astensione che conduca all'annullamento del piano attraverso un diverso percorso argomentativo.

Questo orientamento fa leva sul comma 4 dell'art. 78, secondo il quale "Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di

tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico".

Secondo questa giurisprudenza l'art. 78, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ha legislativamente tipicizzato le conseguenze della violazione dell'obbligo di astensione nell'ipotesi di provvedimenti di carattere generale quali i piani urbanistici, individuandole non nell'annullamento in toto e nella caducazione dello strumento urbanistico, ma nell'annullamento delle sole parti dello strumento urbanistico che costituiscono oggetto di correlazione con gli specifici interessi dei consiglieri comunali; tale norma, che ha nella sostanza limitato e circoscritto il potere di annullamento del giudice amministrativo in relazione alla violazione dell'obbligo di astensione, nel senso cioè che il vizio in parola incide solo parzialmente sull'atto assunto in violazione di tale obbligo, comporta che può oggi disporsi l'annullamento solo parziale del piano per le sole parti dello strumento urbanistico oggetto di correlazione con gli interessi dei consiglieri comunali.(T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 febbraio 2002, n. 271).

Dall'annullamento parziale del piano consegue che sarà cura dei ricorrenti dedurre ed individuare in quale modo le previsioni urbanistiche che li riguardino siano collegate a quelle da essi contestate (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 8 marzo 2006, n. 1157).

Infatti, in caso di annullamento parziale delle sole parti interessate dal conflitto di interessi, anche nell'ipotesi di fondatezza della censura, ne deriverebbe, ad oggi, unicamente la futura rinnovazione e reiterazione della pianificazione limitatamente alla sola zona interessata dal conflitto di interessi, per cui è necessario verificare se sia rilevante, per la sfera giuridica del ricorrente, la futura rinnovazione parziale della programmazione del territorio comunale. In sostanza non sussiste interesse a ricorrere qualora non risulti la rilevanza e l'incidenza dell'eventuale futura variante pianificatoria in merito alla destinazione del terreno del ricorrente (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 25 marzo 2005, n. 431).

Cons. di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663 "*4. Infatti, con riguardo agli effetti dell'obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi del citato art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, questa Sezione si è già espressa nel senso della legittimità - proprio al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni - di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429).*

Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, risulta legittimo l'operato dell'Amministrazione nel caso di specie, essendosi proceduto a votazioni separate (fra le quali, per quanto qui interessa, quella relativa al suolo in proprietà dell'odierno appellato, nella quale un solo consigliere si astenne) e quindi a votazione finale della variante nella sua globalità, con la regolare partecipazione di tutti gli amministratori che nelle singole votazioni precedenti avevano ritenuto di non partecipare alla deliberazione."

Interventi e dichiarazioni del Sindaco e dei Consiglieri Comunali: vedi allegati formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Interviene Sindaco: documento formate parte integrante del presente deliberato

Relaziona arch. Alessio Loda

Interviene Simona Ariassi: lettura documento formate parte integrante del presente deliberato;

Interviene Enea Tugnoli: un punto da esaminare insieme è quello dell'uscita dalla farmacia. È un punto un po' dolente.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del Tuel D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI favorevoli n.12 (dodici), contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **Di adottare**, a' sensi dell'art. 13 commi 1 e 13 della legge Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005, in conformità e secondo quanto in premessa illustrato, la variante al vigente PGT (Piano di Governo del Territorio) del comune di Sabbio Chiese (BS) che si compone degli elaborati grafici e descrittivi e dei documenti di cui in allegato formanti parte integrante e sostanziale del presente deliberato di seguito elencati:

- **DOCUMENTO DI PIANO**
 - **A01DP - Relazione**
 - **A02DP – Norme Tecniche di Attuazione**
 - **T01DP - Vincoli**
 - **T03DP – Ambiti Trasformazione Rigenerazione**
 - **T09DP – Aree Agricole SdF**

- **PIANO DEI SERVIZI**
 - **T01PS – Piano dei Servizi**

- **PIANO DELLE REGOLE**
 - **A01PR – Norme Tecniche di Attuazione**
 - **A21CS – Indagine sui NAF Isolato 21**
 - **T01PR – Piano delle Regole**
 - **T04PR – Ambiti Agricoli Strategici**
 - **T05PR – Consumo Suolo T0**
 - **T06PR – Consumo Suolo T1**
 - **T07PR – Carta BES T0**
 - **T07PR – Carta BES T1**

- **STUDIO GEOLOGICO**

 R2 – Norme geologiche di attuazione

 T02 – Carta idrogeologica con elementi idrografici

 T03 – Carta PSL I livello

 T04 – Carta dei vincoli

 T05 – Carta di sintesi

 T06 – Carta fattibilità geologica

 T07 – Carta PAI PGRA

2) **Di dare altresì atto** che sarà cura del competente Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico urbanistica ed edilizia privata, a' sensi degli articoli 107 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 (Testo Unico in materia di Pubblico Impiego), provvedere agli adempimenti prescritti dalla vigente normativa in premessa richiamata presupposti inerenti e conseguenti l'emanazione del presente atto.

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere, con ulteriore apposita separata votazione con voti favorevoli e unanimi resi da n° 12 Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. . Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che :

- "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)
- l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";
- il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).
- la pubblicazione prevista dall'art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è rilevante per la decorrenza dei termini per i soggetti non direttamente contemplati, né immediatamente colpiti dagli effetti dell'atto (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2018 n. 3227; sez. V, 25 febbraio 2016 n. 760; Cons. Sic., sez. giur., 13 ottobre 2015 n. 633; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2014 n. 5864; TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 ottobre 2019 n. 11595)". T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 09/03/2022) 01-04-2022, n. 317

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Onorio Luscia
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Lorenzi
(Sottoscrizione apposta digitalmente)